



COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ

PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

ORDINANZA N. 28 del 15-04-2025

Oggetto: Proroga dei limiti di esercizio degli impianti termici sanciti dall'art. 4 del DPR 74/2013 sino al giorno 30 aprile 2025.

IL SINDACO

VISTO che:

- l'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito con limiti relativi al periodo annuale ed alla durata giornaliera di attivazione a seconda della zona climatica in cui ricade il Comune, individuata dal D.P.R. n. 412/93 per il Comune di Ponte San Nicolò nella zona E;
- ai sensi dell'art. 4 D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 la durata massima giornaliera, per gli impianti termici non alimentati a gas naturale, è di 14 ore, compresa tra le ore 5:00 e le ore 23:00 di ciascun giorno nel periodo annuale dal 15 ottobre al 15 aprile; sono fatte salve le deroghe previste dal suddetto decreto;

ATTESO che:

- ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 74 del 16.04.2013 e l'art.1, comma 6, del D.M. 6 ottobre 2022, n.383, al di fuori del periodo annuale di accensione (dal 15 ottobre al 15 aprile), gli impianti termici non alimentati a gas naturale possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria;

TENUTO CONTO della situazione climatica attuale e prevista per i prossimi giorni, con temperature minime al di sotto della media stagionale;

CONSIDERATO che:

- le temperature previste per il prossimo periodo risultano ancora al di sotto dei valori stagionali, particolarmente rigide nelle ore mattutine e serali, tanto da rendere necessaria l'accensione degli impianti termici di climatizzazione fino al 30 Aprile 2025 compreso, per una durata giornaliera comunque non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime secondo quanto prescritto dall'art.4 comma 3 del D.P.R. 16 Aprile 2013, n.74;

VISTO l'art 5 del D.P.R. 74/2013 che conferisce la facoltà ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, di derogare ai limiti suddetti e quindi ampliare la durata di attivazione degli impianti termici;

PRESO ATTO che l'Amministrazione Comunale svolge un'azione di controllo sugli impianti termici civili, secondo la Legge 10/1991, il D.P.R. 412/1993 ed il D.P.R. 551/1999, nonché il D.Lgs 192/2005, il D.Lgs 311/2006, i Decreti 26/06/2015, la L.R. Veneto n. 11/2001 e, da ultimo, il D.P.R. 74/2013;

VISTI:

- la L.R. Veneto 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e s.m.i.;
- la Legge 9 gennaio 1991 n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- L.R. Veneto 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

- il D.Lgs 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192” e in particolare gli artt. 3, 4 e 5;

AUTORIZZA

per le motivazioni di cui in premessa, nell'intero territorio comunale la **proroga sino al 30 aprile 2025** dei limiti di esercizio degli impianti termici, per la climatizzazione invernale alimentati a gas naturale, per far fronte alla necessità di mantenere all'interno degli ambienti una temperatura confortevole, così come sancito dall'art. 4 del D.P.R. 74/2013 e successive modifiche con D.M. n. 383 del 6 ottobre 2022, per una durata massima di 6 ore giornaliere.

Sono fatte salve le deroghe previste all'art. 4 comma 5 del D.P.R. 74/2013.

RACCOMANDA

un utilizzo consapevole degli impianti di riscaldamento, sia in ottica di risparmio energetico che di contenimento dell'inquinamento atmosferico, limitandone in ogni caso l'accensione.

DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune e che ne sia data diffusione tramite il sito internet dello stesso Comune e con ogni altro mezzo idoneo.

INFORMA

che avverso questo provvedimento è ammesso:

- il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
- il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971, entro il termine di centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
- a norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore LL.PP. Ambiente del Comune di Ponte San Nicolò.

IL SINDACO

F.to DE BONI GABRIELE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) e s.m.i. e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Certificato di pubblicazione

**ORDINANZA
N. 28 del 15-04-2025**

Oggetto: Proroga dei limiti di esercizio degli impianti termici sanciti dall'art. 4 del DPR 74/2013 sino al giorno 30 aprile 2025.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente atto viene pubblicata da oggi all'Albo Pretorio fino al 30-04-2025 con il seguente numero di Registro Pubblicazioni 333.

COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' li
15-04-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art. 23 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO